

ISCRIZIONI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON BES A.S. 2025/2026:

LE INDICAZIONI DELL'ANP

La nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 47577 del 26 novembre 2024 - *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026* dedica un'apposita sezione alle procedure di *Accoglienza e inclusione*.

Alunni con disabilità e con DSA

Le iscrizioni di **alunni con disabilità** sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva del profilo di funzionamento, ove presente, oppure della diagnosi funzionale. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all'autonomia e alla comunicazione a carico degli Enti territoriali.

Possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale gli studenti con disabilità che abbiano conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione oppure l'attestato di credito formativo.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Anche le iscrizioni di **alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA)** devono essere perfezionate con la consegna alla scuola della relativa certificazione.

Alunni stranieri

Per quanto riguarda gli **alunni con cittadinanza non italiana**, si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana. Anche ai minori titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria e ai minori stranieri non accompagnati si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

È consentito effettuare la domanda di iscrizione *on line* anche in mancanza di codice fiscale. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un "codice provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. A tal fine, i genitori possono recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta per effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.

La nota ministeriale ricorda di prestare particolare cura alla programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire un'equa distribuzione della

popolazione scolastica e di prevenire anomale e non giustificate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.

Al riguardo, rinviano alle previsioni di cui alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, si ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, prevede la possibilità di assegnare alle istituzioni scolastiche, a partire dall'a.s. 2025/2026, un docente di Italiano L2 (classe di concorso A-23) nelle classi con almeno il 20% di alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana. **Tale previsione necessita, però, di un decreto ministeriale applicativo di prossima emanazione.** Il medesimo decreto-legge, inoltre, richiama la possibilità per le scuole che registrano elevati tassi di presenza di alunni stranieri di accedere alle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» al fine di promuovere attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare per alunni non in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER.

Alunni adottati

La procedura delle iscrizioni *on line* si applica anche agli **alunni/studenti adottati**. Per tali alunni, in caso di adozione internazionale con iter burocratico non ancora completato, si può utilizzare la procedura *on line* e la funzione di creazione del codice fiscale provvisorio, sempre da sostituire al momento in cui la famiglia presenterà i documenti che certificano l'adozione avvenuta all'estero.

In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in tale situazione è opportuno creare un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni. Il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l'iscrizione, come previsto dalle *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati*.

Trattenimento alla scuola dell'infanzia

Le deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni **con disabilità** o che sono stati **adottati**, concernenti il possibile **trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia**, sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale.

Occorre fare riferimento alle già citate *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati* ove si specifica che tale possibilità è prevista sia nei casi di adozione internazionale che in quelli di adozione nazionale.

L'eventuale permanenza nella scuola dell'infanzia oltre il sesto anno di età, sia pur con carattere di eccezionalità, deve essere sostenuta da una progettualità garantita dal dirigente scolastico e condivisa fra i docenti dei due ordini scolastici e con i servizi sanitari e sociali,

anche attraverso il GLO e le verifiche periodiche del piano educativo individualizzato, con l'illustrazione degli interventi che si intendono realizzare nell'anno di permanenza.

Sarà compito e responsabilità del dirigente della scuola primaria accogliente disporre, in accordo con il dirigente della scuola dell'infanzia, in merito alla richiesta di trattenimento un provvedimento motivato da conservare agli atti, unitamente alla domanda della famiglia, ai pareri motivati del team docente della scuola dell'infanzia, del personale educativo e dei servizi sanitari che hanno in cura il minore nonché a ogni altro documento utile a definire il caso.

Riferimenti normativi

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*: articolo 45, Iscrizione scolastica
- Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*: articolo 26, Accesso all'istruzione
- Nota MIUR 8 gennaio 2010, n. 2, *Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170
- Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 sulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere
- Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012
- *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* (Nota MIUR 19 febbraio 2014, n. 4233)
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*
- *Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori* del marzo 2022
- *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati*, nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023 (Aggiornamento delle *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati* Nota 18 dicembre 2014, n. 7443)
- Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, articolo 11
- Nota MIM prot. n. 47577 del 26 novembre 2024, *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026*